

ELENCO DOCUMENTI CHE POSSONO ESSERE ACCETTATI AI FINI DEL CALCOLO DELL'ISEE **A.A.**

2020/2021 PER STUDENTI CON REDDITO PRODOTTO ALL'ESTERO (elenco condiviso con EDISU)

1. COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE (all'atto della presentazione della domanda)
 - a. Certificato rilasciato da un ufficio anagrafico o altro ente pubblico competente in base all'ordinamento del Paese di provenienza
 - b. Composizione nucleo familiare desumibile da documentazione fiscale o assicurativa
 - c. Certificazione rilasciata dall'Ambasciata straniera operante in Italia (si accettano solo rappresentanze diplomatiche o onorarie riconosciute dal Ministero degli Affari Esteri (<http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/rapprestraniere/>))
2. METRI QUADRI DEGLI IMMOBILI posseduti al 31/12/2019
 - a. Certificato rilasciato dagli uffici locali (paragonabili al nostro Catasto) che attesti le proprietà immobiliari afferenti al nucleo familiare dello studente con le loro caratteristiche e la quota di proprietà riferibile ai titolari del diritto. In mancanza di specificazione la proprietà si intende al 100%
 - b. Documentazione tributaria (assimilabile al nostro 730 e simili) da cui si evincano le proprietà immobiliari
3. REDDITI prodotti nell'anno solare 2019
 - a. Documentazione tributaria riepilogativa di tutti i redditi dei componenti del nucleo familiare
 - b. Documentazione ufficiale (buste paga, dichiarazioni di uffici, cedolini, etc.) che ci consenta di calcolare l'ammontare annuo delle entrate della famiglia. Se dalla documentazione non si evince l'ammontare annuo dei redditi o la modalità per il loro calcolo, dichiarazioni ufficiali che spieghino il sistema di pagamento degli stipendi o pensioni (quante mensilità e importi medi, ...) Possiamo accettare anche le dichiarazioni rilasciate dal datore di lavoro. In caso di documentazione non fiscale, per essere sicuri che non vi siano altri componenti del nucleo che percepiscono reddito, eventuale certificazione che attesti la disoccupazione o l'essere a carico di altri soggetti della famiglia
4. CONTI CORRENTI
 - a. Saldo al 31 dicembre 2019 del conto corrente italiano + giacenza media (questa certificazione è obbligatoria solo per studenti iscritti ad anni successivi)
 - b. Saldo al 31 dicembre 2019 del conto corrente straniero della famiglia dello studente (eventuale)

SE LO STUDENTE NON E' IN GRADO DI PORTARE LA DOCUMENTAZIONE PUNTUALMENTE INDICATA, NON SI ACCOGLIE LA SUA RICHIESTA DI CALCOLO DELLA CONDIZIONE ECONOMICA E LO SI COLLOCA NELLA FASCIA DI CONTRIBUZIONE *FLAT RATE* CHE GLI COMPETE IN BASE ALLA CITTADINANZA DI PROVENIENZA

Tutta la documentazione prodotta all'estero deve essere rilasciata dalle competenti Autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti e in cui sono posseduti i fabbricati e i patrimoni mobiliari, **legalizzata** dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per territorio e con **traduzione in lingua italiana** attestata dalle Autorità stesse.

Per quei paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, in alternativa può essere prodotta una Certificazione della rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del paese in cui sono stati prodotti i redditi ed i patrimoni sono posseduti redatta in lingua italiana **e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.**

La Certificazione della rappresentanza diplomatica o consolare in Italia deve fare espresso riferimento ai documenti provenienti dal Paese d'origine **che devono essere allegati in originale.**

LEGALIZZAZIONE

Per i paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 la legalizzazione può avvenire tramite Apostille.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per gli atti e i documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia dei seguenti Stati aderenti alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 o alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per tutti gli atti e i documenti rilasciati dalle autorità amministrative dei seguenti Stati: Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Lettonia (Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987), Germania (Convenzione di Roma del 7 giugno 1969), Ungheria (Convenzione di Budapest del 26 maggio 1977).

TRADUZIONE

Le traduzioni devono essere effettuate secondo le modalità previste dal Paese in cui il documento è stato rilasciato e confermate dalle rappresentanze diplomatiche italiane ivi presenti.

In caso di cittadini italiani o extra-UE regolarmente soggiornanti sono ammesse anche le traduzioni giurate presso il Tribunale (se consentite dal Tribunale) e dalle rappresentanze diplomatiche o consolari estere residenti in Italia.